



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE**

in persona della dr. Stefania Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16701 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e vertente

**TRA**

... ..

elettivamente domiciliata in Roma, via ... n. ..., pressolo studio dell' Avv. ... .. che la rappresenta e difende con delega in calce all'atto di citazione

**PARTE ATTRICE**

**E**

**Condominio di via ..., in persona dell' amministratore p.t.**  
elettivamente domiciliato in Roma, via ..., presso lo studio degli Avv.ti ... .. e ... .., che lo difendono con delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

**PARTE CONVENUTA**

**NONCHE'**

**Ascensori ... s.r.l. , in persona del l.r.p.t.**  
elettivamente domiciliata in Roma, via ..., presso lo studio dell' Avv. ... .. che la rappresenta e difende con procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta



## TERZO CHIAMATO

### E

**OGGETTO:** risarcimento danni da responsabilità ex artt. 2051 c.c./2043 c.c.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, ... evocava in giudizio dinnanzi a questo Tribunale, il Condominio di via ..., in persona dell'amministratore p.t., al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa dell'incidente occorso in data 9.06.2017.

Assumeva che il 9.06.2017, alle ore 18.30 ca., nell'uscire dall'ascensore del convenuto Condominio, cadeva rovinosamente a terra, a causa del dislivello creatosi tra la piattaforma dell'elevatore ed il pavimento del piano.

A seguito dell'accaduto veniva trasportata presso il Pronto Soccorso della Casa di Cura "Villa Stuart", ove le veniva diagnosticata "*frattura scomposta omero prossimale destra*", e successivamente sottoposta ad intervento chirurgico .

Pertanto, deducendo la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti ed indicati complessivamente in €. 11.793,21 o nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione; con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al procuratore antistatario.

Si costituiva in giudizio il Condominio di via ..., in persona dell'amministratore p.t., il quale, contestando la fondatezza della domanda, in punto di fatto e diritto, riconduceva la causazione dell'evento lesivo alla condotta imprudente e disattenta dell'attrice che, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe ben potuto avvedersi della situazione di potenziale pericolo, anche perché era una assidua frequentatrice del condominio ed era nota a tutti la condizione di vetustà dell'ascensore, benché l'elevatore fosse soggetto a controlli periodici ad opera della Ascensori ... s.r.l. Chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa della Ascensori ... s.r.l., con cui era stato stilato il contratto di manutenzione periodica dell'ascensore e di assistenza, e della ..., quale compagnia assicuratrice della R.C.T, con polizza n. 647A1391.

Concludeva, nel merito, per il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto; in via subordinata, nella denegata



ipotesi di accoglimento, per la condanna della Ascensori ...

s.r.l e della ..., a manlevarlo da qualsiasi responsabilità ed onere di pagamento; con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio Ascensori ... s.r.l, in persona del l.r.. Nel merito, deduceva la infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea, che appariva priva, altresì, di supporto probatorio. Riconduceva la causazione dell'evento lesivo alla condotta imprudente e disattenta dell'attrice che, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe ben potuto accorgersi del dislivello creatosi con il piano di uscita. Deduceva, altresì, la infondatezza della domanda di manleva svolta nei propri confronti, asserendo che la stipula del contratto di manutenzione dell'ascensore non deprivava il Condominio dagli obblighi di custodia e di vigilanza.

Concludeva, pertanto, in via principale, per il rigetto della domanda svolta nei propri confronti, poiché infondata in fatto e diritto; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, nella condanna al risarcimento dei danni effettivamente provati in corso di giudizio; con vittoria delle spese di lite.

La causa veniva istruita con la produzione dei documenti, l'interrogatorio formale dell'attrice e dei convenuti, l'escussione testimoniale e l'espletamento della consulenza medico legale; era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 16.09.2022 sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, si rileva che non risulta agli atti la notifica comprovante l'avvenuta chiamata in causa della ... .

Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni esposte a seguire.

Giova premettere che la fattispecie *de qua* deve essere ricondotta nell'alveo normativo dell' art. 2051 c.c.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: *“la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,*



*potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione furis tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761).*

In questo complessivo contesto va calata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità “ *dell’accollo al danneggiato della sola provadel nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l’allegazione e la prova da parte del danneggiato; incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell’evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l’operatività della norma, cioè dare la prova dell’inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l’evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile” ( cfr. Cass. sent. n. 2482 del 01.02.2018).*

Orbene, ritiene questo Giudice che sia stata fornita la prova, gravante sull’attrice, del nesso causale tra la *res* in custodia e le subite lesioni fisiche.

Le circostanze dedotte nell’atto introduttivo sono state confermate dal teste ..., escusso all’udienza del 8.10.2021 (*...mia ziaera scesa a prendere delle cose in cantina, visto che non ritornava, sono andata a vedere cosa fosse accaduto, l’ho trovata a terra sul pianerottolo. A quel punto ho visto il dislivello dell’ascensore, che si era fermata più in basso rispetto al piano).*

Né - in considerazione delle circostanze concretamente verificatesi - può ragionevolmente ritenersi che l’evento lesivo possa essere imputato all’attrice o che costei avesse potuto prevederlo ed evitarlo usando maggiore diligenza ed accortezza.

Né va sottaciuto che il grado di diligenza, e di attenzione alla situazione anomala dei luoghi – richiesto affinché il contegno colposo del danneggiato possa da solo integrare gli estremi del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento (cfr. Cass. n. 2483/18) - non può essere valutato in astratto, ma deve essere necessariamente rapportato alla situazione concreta; nel caso di specie il livello di attenzione e di destrezza della anziana attrice non può certo essere paragonabile a quello di una persona giovane.

Quanto all’entità del danno biologico subito, nel caso di specie, si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze dell’espletata CTU medica, a firma della dott.ssa ... Tali risultanze appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di



una accurata disamina della documentazione prodotta dalla parte e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile.

Esse possono pertanto essere pienamente condivise e fatte proprie da questo Giudice ai fini delle valutazioni da assumere nel procedimento *de quo*.

Il CTU ha in particolare accertato, in conformità peraltro alle risultanze dei referti e della documentazione prodotta, che le lesioni causalmente collegate al sinistro hanno determinato una inabilità temporanea assoluta di giorni 60 e una incapacità temporanea relativa di giorni 30, al 50%. Ha inoltre ravvisato la sussistenza di postumi permanenti valutati nella misura del 6%.

Può, quindi, pervenirsi alla liquidazione del danno facendo applicazione delle Tabelle approvate dal Tribunale di Roma nell'anno 2019 e la cui validazione è stata reiteratamente operata dalla giurisprudenza di legittimità, a confutazione dei criteri proposti da altre Tabelle.

Premesso il rinvio alle Tabelle edite presso il sito istituzionale del Tribunale - considerata l'età dell'attrice all'epoca del sinistro (anni 80) - debbono essere liquidate a titolo di risarcimento del danno €. 6.636,00 per l'invalidità permanente; €. 1.659,00 per l'invalidità temporanea totale ed €. 1.659,00 per l'invalidità temporanea parziale.

La somma, pari ad €. 8.295,00 deve essere aumentata del 10%, ossia della somma di €. 829,50, al fine di garantire un risarcimento integrale del danno non patrimoniale, comprensivo anche dei pregiudizi sostanzianti il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d'animo). E' infatti noto che la Suprema Corte con sentenza S.U. n. 26972/2008 ha statuito, senza negare l'esistenza dei danni tradizionalmente definiti "per comodità di sintesi" biologico, morale ed esistenziale, che, al fine di evitare duplicazioni di risarcimento, non può procedersi alla distinta attribuzione del danno biologico e del danno morale, o del danno c.d. esistenziale, quali autonome voci di danno, ma che "il giudice dovrà qualora di avvalga delle note tabelle" (intendendosi quelle giurisprudenziali), "*procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza*".

Alla cifra di €. 9.124,50 devono aggiungersi le spese mediche riconosciute congrue dal CTU e pari ad €. 543,00, per complessivi €. 9.667,50.



Deve essere accolta la domanda di manleva formulata dal Condominio di via ..., in persona dell'amministratore p.t, nei confronti della Ascensori .... s.r.l, in persona del l.r., terza chiamata in causa.

Orbene in virtù di apposito contratto (cfr. in allegato al nr. 2) il terzo chiamato aveva assunto l'obbligo di "*Manutenzione ed assistenza*" dell'elevatore installato nello stabile.

Risulta agli atti (cfr. "richiesta di interventi" -in allegato al n. 3) che il giorno 9.3.2017, addetti della società erano già intervenuti prima del verificarsi dell'evento lesivo; precisamente alle ore 13.40 e alle ore 16.30. La circostanza è stata confermata anche dall'amministratore ..., in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 25.2.2021. Sennonché il terzo chiamato non ha provato di aver correttamente ed esattamente adempiuto alla prestazione manutentiva né che l'evento prodottosi avesse carattere di istantaneità ed imprevedibilità, benché sul debitore della prestazione gravasse il relativo onere, non potendo il giudice *ex officio* stabilire se l'evento fosse prevedibile o meno.

Le spese di lite in favore di parte attrice seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri stabiliti con D.M. n. 37 del 8.3.2018, e dei parametri stabiliti con D.M. n. 147 del 13.08.2022 quanto alla fase decisionale, che si è svolta successivamente alla entrata in vigore del nuovo tariffario, prendendo a riferimento il valore della causa "da €. 5.201,00 a €. 26.000,00", nello scaglione complessità "bassa" per la fase decisionale e complessità media per le altre fasi, mentre vengono compensate le spese di giudizio tra tutte le altre parti

### PQM

Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa:

- 1.- accoglie la domanda e, per l'effetto condanna il Condominio di via ..., in persona dell'amministratore p.t al risarcimento in favore dell' attrice della somma di €. 9.667,50, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
- 2.- condanna il Condominio di via ..., in persona dell'amministratore p.t alla rifusione delle spese di giudizio che liquida per le varie fasi processuali in €. 4.066,00 oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A , per compenso ed €. 237,00 per spese;
- 3.- pone le spese di CTU definitivamente a carico del Condominio di via ..., in persona dell'amministratore p.t



4.- accoglie la domanda di manleva proposta dal Condominio di via ..., in persona dell' amministratore p.t, nei confronti di Ascensori ... s.r.l, in persona del l.r... , e per l'effetto condanna Ascensori ... s.r.l, in persona del l.r.p.t., a manlevare e tenere il Condominio di via ..., in persona dell' amministratore p.t di quanto tenuta a corrispondere in virtù della presente sentenza;

5.- compensa le spese di lite tra tutte le altri parti del presente giudizio.

Così deciso in Roma in data 28.12.2022

Trattasi di controversia ex art. 59 lett. D) D.P..R. 131 del 1986.

**Il giudice**  
**Stefania Iannaccone**

